

COMUNE DI MAGLIONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Telefono 0161/400123 – fax 0161/400257

Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 del 06 DICEMBRE 2017

OGGETTO: Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del Gruppo di Consolidamento propedeutico all'approvazione del bilancio consolidato ed allegati di cui all'art. 233-bis, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – annualità 2018 – bilancio consolidato esercizio 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì sei del mese di dicembre, alle ore 17,30, nella sala delle adunanze, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

- 1. CAUSONE Pier Franco**
- 2. SANTIA' Simona**
- 3. FIORENZA Franca**

Risultano assenti i Sigg.ri: ---

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAUSONE Pier Franco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 06.12.2017

OGGETTO: Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del Gruppo di Consolidamento propedeutico all'approvazione del bilancio consolidato ed allegati di cui all'art. 233-bis, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – annualità 2018 – bilancio consolidato esercizio 2017.

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi CUNTI

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Pier Franco CAUSONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

VISTO l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato con D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" i soggetti economici di seguito evidenziati, tenendo presente che, in fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate (per società quotate si

intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter del D. Lgs. n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto od indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente od indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto od indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, od al 10 per cento se trattasi di società quotata;

ATTESO che il Comune di Maglione ha il seguente assetto partecipativo, per l'annualità 2017, nelle seguenti società di capitali, società consortili, società cooperative:

Società di capitali	Codice fiscale	Misura partecipazione diretta	Misura partecipazione indiretta	Misura partecipazione totale
SMAT SPA	07937540016	0,00002	0,00004	0,00006
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	06830230014	0,46		0,46
ATAP SPA	01537000026	0,023	0,00059	0,02359

nonché nei seguenti consorzi, fondazioni ed enti diversi:

SOGGETTO	CODICE FISCALE
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CALUSO - C.I.S.S-A.C.	07264440012
CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	08841520011

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” possono non essere inseriti nel “Gruppo bilancio consolidato” nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziario della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici;

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

VISTO il DM dell'11 agosto 2017, che sancisce che “a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”;

CONSIDERATO che, comunque, occorre deliberare il perimetro di consolidamento entro la fine del corrente anno per identificare gli ipotetici soggetti che concorreranno alla stesura del bilancio consolidato per l'esercizio 2017 e che questo Ente è nell'impossibilità soggettiva di poter soddisfare tale adempimento, poiché privo di uno stato patrimoniale ed un conto economico, in quanto, con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24 luglio 2015, si è avvalso della facoltà di rinviare all'esercizio 2017 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, trattandosi di un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ai sensi dell'art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

ATTESO, pertanto, che l'analisi per irrilevanza sarà svolta contestualmente all'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2017, con atto autonomo ed integrativo della presente deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto:

- 1) DI INDIVIDUARE quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Maglione", i seguenti organismi partecipati:

SOGGETTO	CODICE FISCALE	% POSSESSO DIRETTO	% POSSESSO INDIRETTO	% POSSESSO TOTALE
SMAT SPA	07937540016	0,00002	0,00004	0,00006
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI	06830230014	0,46		0,46
ATAP SPA	01537000026	0,023	0,00059	0,02359
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CALUSO - C.I.S.S-A.C.	07264440012	1,1		1,1
CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	08841520011	0,27		0,27

- 2) DI DEMANDARE, per le ragioni in premessa esposte, ad un successivo atto autonomo ed integrativo, dopo l'approvazione del conto del bilancio 2017, l'individuazione dei soggetti concorrenti alla stesura del bilancio consolidato per l'annualità 2017;
- 3) DI DARE ATTO che l'elenco di cui ai punti precedenti è soggetto ad aggiornamento annuo con riferimento al bilancio consolidato che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il trenta settembre di ogni annualità.

Con separata votazione, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE
F.to SANTIA' Simona

IL PRESIDENTE
F.to CAUSONE Pier Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CUNTI Luigi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 12 MAR, 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CUNTI Luigi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 12 MAR, 2018 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CUNTI Luigi

COPIA conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 12 MAR, 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ (Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).
Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.
- ☒ (Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li 12 MAR, 2018



Il Segretario Comunale